



**COMUNE DI BRESCIA**

**GIUNTA COMUNALE**

Delib. n. 110

Data 15/03/2023

OGGETTO: AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. SETTORE TRIBUTI. RIMBORSO PARZIALE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER IL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 11 - COMMI 1 E 2 - DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022. INDIRIZZI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ACCESSO AL RIMBORSO PARZIALE.

L'anno 2023, addì quindici del mese di Marzo alle ore 09:10 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DELBONO EMILIO	Sindaco	--
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
CAPRA FABIO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	--
	anziano	
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	--
SCAGLIA DILETTA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Vice Sindaco Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

## La Giunta Comunale

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 12 del 24.1.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato;
- che il D.Lgs. n. 152/2006, variato dal D.Lgs. 116/2020, disciplina la gestione delle utenze non domestiche e in particolare il riciclo da parte di queste di rifiuti urbani;
- che l'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 dispone, tra l'altro, che *"...Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati..."*;

Atteso che l'art. 11 - commi 1 e 2 - del suddetto Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), contenente la riformulazione delle definizioni di rifiuto urbano disposte dal D.Lgs. 116/2020 prevede che:

- il produttore di rifiuti urbani, che dimostri di avere avviato gli stessi al riciclo, attestando di aver provveduto in tal senso mediante l'indicazione del soggetto che effettua tale attività, ha diritto a una riduzione nella parte variabile della tariffa, commisurata alla quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo;
- qualora più soggetti, in modo predeterminato e continuativo, conferiscano contestualmente i propri rifiuti urbani nel medesimo contenitore, la quantità di rifiuti imputabile a ciascuno di essi verrà determinata ripartendo tra gli stessi la quantità totale, desunta dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua il riciclo, in misura commisurata alla produzione teorica di rifiuti calcolata come sommatoria dei prodotti tra le superfici utilizzate e i rispettivi kd (coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq.);

Ritenuto di dare applicazione a tale norma regolamentare, concedendo la riduzione di cui sopra, per l'anno 2022 a consuntivo, erogando, previa richiesta, rimborsi ai soggetti che dimostrino di avere i requisiti previsti dall'art. 11 comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo che raggiungano una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% - in linea con gli obiettivi di differenziazione della raccolta fissati dall'art. 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Ritenuto, pertanto, che la riduzione di cui trattasi sia applicabile in presenza di riciclo di rifiuti urbani effettuato con una delle seguenti modalità:

- conferimento a soggetto autorizzato al riciclo dei rifiuti di determinate tipologie degli stessi;

- conferimento alle piattaforme ecologiche gestite da Aprica SpA in ambito comunale, anche contestuale, da parte di più soggetti, in modo predeterminato e continuativo, nel medesimo contenitore: in tal caso la quantità di rifiuti imputabile a ciascuno dei soggetti conferenti verrà determinata ripartendo tra gli stessi la quantità totale, desunta dalle attestazioni rilasciate da Aprica SpA in misura proporzionale alla produzione teorica di rifiuti calcolata come sommatoria dei prodotti tra le superfici utilizzate e i rispettivi kd (coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq.);

Ritenuto, altresì, di determinare l'importo di tale riduzione, riconoscendo un rimborso parametrato al costo medio annuo comunicato, per ogni singolo codice CER, dal gestore del servizio al Comune e riferito all'annualità 2022 sulla base dei dati di pre-consuntivo al momento disponibili;

Ritenuto inoltre di corrispondere un rimborso minimo anche per le tipologie di rifiuto che hanno un valore di mercato positivo, riconoscendo un valore a tale fattispecie in merito alla responsabile compartecipazione in tema di tutela ambientale da parte dei soggetti, incentivando in questo modo un maggiore conferimento in raccolta differenziata dei rifiuti;

Dato atto che le somme di cui sopra verranno riconosciute sulla base della quantità dei rifiuti urbani che, dalla documentazione presentata, risulterà avviata correttamente al riciclo, in relazione alla loro tipologia;

Rilevato che potranno dare luogo al riconoscimento del rimborso le seguenti tipologie di rifiuto urbano riportate nella seguente tabella:

<b>CODICE C.E.R.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIMBORSO TARI €/kg</b>
150101 - 200101	Carta e cartone	0,01
150103 - 200138	Legno	0,05
150104 - 200140	Metallo	0,01
150106	Misti indifferenziati	0,23
200108	Organico	0,08
150102	Plastica	0,01
150107 - 200102	Vetro/Metallo	0,01

Precisato che le istanze verranno esaminate solo se i richiedenti risulteranno in regola con i versamenti della tassa rifiuti dell'anno 2022;

Atteso che il rimborso di cui sopra sarà riconosciuto solo se risulterà uguale o maggiore a € 10,00 e avrà come limite massimo l'importo pagato quale quota variabile;

Precisato, altresì, che la predetta riduzione è cumulabile con altre riduzioni a qualsiasi titolo riconosciute su detto tributo per l'anno 2022 fino a concorrenza dell'importo pagato quale quota variabile;

Ritenuto di stabilire che, per l'accesso a tale rimborso, sarà necessario presentare, entro la data del 2.5.2023, apposita istanza corredata dall'attestazione resa dal gestore autorizzato al riciclo contenente la quantità e la tipologia di rifiuti conferiti, ma che tuttavia saranno considerate idonee anche le istanze presentate in forma libera prima della pubblicazione del bando in oggetto, qualora complete della documentazione necessaria;

Evidenziato che l'emanazione del bando avverrà a seguito di determinazione dirigenziale di indizione dello stesso;

Dato atto che l'analisi delle istanze presentate sarà effettuata dal Settore Tributi, con ausilio del Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile e del gestore del servizio di igiene urbana Aprica Spa;

Ritenuto di determinare in € 80.000,00 la somma da mettere a disposizione per le agevolazioni di cui trattasi, precisando tuttavia che, nel caso in cui l'applicazione dei sopra riportati criteri dovesse dar luogo a rimborsi di importo complessivamente superiore al predetto stanziamento, si procederà a ridurre proporzionalmente i singoli rimborsi onde ricondurli alla somma complessiva di cui sopra;

Dato atto che relativamente alla spesa derivante dal presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria come da attestazione della Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria in data 09.03.2023;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 8.3.2023 dal Responsabile del Settore Tributi e in data 09.03.2023 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a) di prevedere per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 11 - commi 1 e 2 - del Regolamento per l'applicazione della tassa sui

rifiuti (TARI), l'erogazione di rimborsi parziali della quota variabile della tassa rifiuti a favore dei soggetti che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti urbani, secondo le modalità ed i criteri esposti in premessa;

- b) di determinare in € 80.000,00 la somma da mettere a disposizione per le agevolazioni di cui sopra, precisando che, nel caso in cui l'applicazione dei criteri fissati dal presente provvedimento dovesse dar luogo a rimborsi di importo complessivamente superiore a tale stanziamento, i singoli rimborsi verranno proporzionalmente ridotti onde ricondurli alla somma complessiva di € 80.000,00;
- c) di dare atto che le istanze per l'accesso al rimborso in parola dovranno essere presentate entro la data del 2.5.2023;
- d) di imputare la spesa di € 80.000,00 come segue:

<b>Miss./Prg./Tit./ Macroaggr.</b>	<b>Bilancio</b>	<b>Cap./art.</b>	<b>Impegno</b>	<b>Conto finanz.</b>
01 04 1 04	2023	015160/152	4397	U.1.04.03.99.999

- e) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.